



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 21011 CASORATE SEMPIONE –

P.IVA 00341710127

Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093

PEC: casoratesempione@legalmail.it

Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 10
DEL 29/01/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 10 DEL 29/01/2018

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C) 2018 - 2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di gennaio alle ore 18.00, nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO, Sig. DIMITRI CASSANI, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	DEMOLLI CARLO MARIA	Assessore Effettivo	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Assessore Effettivo	X	
4	SCANELLI PAOLA	Assessore Effettivo	X	
5	TOMASINI ANDREA LUIGI	Assessore Esterno	X	

PRESENTI: N. 5

ASSENTI: N. 0

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MARINA BAI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO, SIG. DIMITRI CASSANI**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la l. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale il legislatore, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli;
- a livello centrale, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, è stato demandato al Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) di redigere il Piano Nazionale Anticorruzione (A.N.A.), ed all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) di approvarlo, ed in tale quadro è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013, aggiornato nel 2015 e nel 2017;
- a livello “decentrato”, ogni Ente approva un Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), nel quale, effettuata l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, sono indicati gli interventi organizzativi volti a prevenirli sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A, conciliando, in tal modo, due esigenze: garantire una coerenza complessiva del sistema e rispettare l’autonomia delle singole Amministrazioni nella determinazione dell’efficacia e dell’efficienza delle soluzioni individuate;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una strategia di prevenzione della corruzione, prevedendo un doppio livello di interventi contestuali e sinergici.

RICHIAMATA la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale è stato chiarito che il concetto di “corruzione”, preso in considerazione dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 e dai conseguenti Piani Anticorruzione da adottarsi da parte delle singole Amministrazioni, *“deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione che - approvato, per la prima volta, con delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72 - va inteso come strumento atto a recepire, a livello nazionale, gli indirizzi e gli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche Amministrazioni e come riferimento per la redazione del piano anticorruzione di ciascun Ente.

PRESO ATTO del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 che ha ridisegnato l’ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione a livello nazionale, incentrando nell’ANAC il sistema di regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed attribuendo ad essa il compito di predisporre il PNA ed i suoi aggiornamenti.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 29/01/2018 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” che, all’art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), sottolinea la necessità della “*precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi*”.

VISTA la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con la quale l’ANAC ha approvato l’”Aggiornamento 2015 al PNA”, che ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale 2013 ed offrire alle pubbliche Amministrazioni un supporto operativo per migliorare l’efficacia complessiva della strategia anticorruzione a livello locale. Le indicazioni, contenute nella Determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015, sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PNA e si configurano in termini di aggiornamento dello stesso. L’obiettivo che esse si propongono è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico. La Determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015 a pag. 7 conferma la definizione del fenomeno corruttivo, contenuta nel PNA di cui alla Deliberazione CIVIT n.72 dell’11.09.2013, chiarendo che essa è “*non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*”.

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016, approvato dall’ANAC con deliberazione 831 del 3 agosto 2016 al fine di predisporre un sistema organico di azioni e misure specificatamente concepite a presidio del rischio corruttivo, ampiamente inteso, ed a tutela della trasparenza ed integrità all’interno della propria struttura, da intendere come basilare ed autorevole elemento di riferimento per tutti gli Enti.

CONSIDERATO CHE:

- il 22 novembre 2017, con delibera n. 1208 (depositata il 4 dicembre 2017) l’ANAC ha approvato il previsto aggiornamento;
- l’Organo di indirizzo politico dell’Ente, entro il 31 gennaio 2018, previa proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, deve aggiornare il P.T.P.C. sulla base di quanto previsto dall’ANAC;

DATO ATTO che, in particolare, l’art. 1 c. 8 della citata L. 190/2012 dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

CHIARITO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) rappresenta lo strumento attraverso il quale ogni Pubblica Amministrazione effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

VISTO l’art.1, comma 7, secondo periodo, della citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui “*Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*”. Come chiarito nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 29/01/2018 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, la *ratio* sottesa alla previsione di cui al citato art.1, comma 7, secondo periodo, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 è “*quella di considerare la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione come naturalmente integrativa della competenza generale spettante per legge al Segretario Comunale, che, secondo l’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”.

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”.

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190*”. In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs.33/2013 - dopo avere ribadito che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni - ha evidenziato altresì che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Il Decreto Legislativo n.33/2013 ha chiarito che le misure del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità sono collegate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e che, a tal fine, il Programma per la Trasparenza costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Secondo le direttive della Commissione Indipendente per la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), il Programma per la Trasparenza deve essere coordinato con il Piano per la Prevenzione della Corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica tra le relative misure programmate; il tutto sul presupposto che la trasparenza, intesa nel senso sopra descritto, realizza già di per sé una misura di prevenzione della corruzione dal momento che consente il controllo da parte degli amministrati dello svolgimento dell’attività amministrativa. La trasparenza si atteggia, infatti, a strumento attraverso cui prevenire ed eventualmente svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi.

VISTA la Deliberazione CIVIT n.50 del 04.07.2013, recante “*Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016*”, la quale chiarisce che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), quale atto di definizione delle modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza, è strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di Prevenzione della Corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, tant’è vero che, come anticipato, il P.T.T.I “*di norma*” costituisce una sezione del predetto Piano di Prevenzione della Corruzione.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, come modificato dall’ art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, secondo cui *l’adozione del piano triennale della prevenzione della corruzione negli enti locali spetta alla Giunta*.

VISTA la proposta del P.T.P.C. 2018 - 2020, elaborata del Segretario comunale, responsabile della prevenzione della corruzione, allegata in A alla presente delibera,

RITENUTO l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione meritevole di approvazione, in quanto maggiormente adeguato alla struttura organizzativa impostata e vigente.

CHIARITO che il Piano di Prevenzione della Corruzione ingloba al proprio interno il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e/o contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di delibera, dai Responsabili dei Settori interessati.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 29/01/2018 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

1. **DI APPROVARE** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020, che recepisce le modifiche introdotte dagli aggiornamenti 2015, 2016 e 2017 al PNA.
2. **DI DISPORRE** l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
3. **DI TRASMETTERE** una copia del piano all'OVAS ed ai Responsabili di settore.
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto unitamente al Piano sul sito Istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.

Con successiva ed unanime votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; viene altresì data comunicazione, con nota in data odierna, ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE